

CICLO «Mini webinar FOIV»

LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI E LA TRASMISSIONE AL SUAP: INDICAZIONI OPERATIVE

30 novembre 2022

Marco Di Felice

Coordinatore Gdl 08 Prevenzione incendi FOIV

Parleremo di:

- **Piattaforma ANPA**
- **Criticità istanze di prevenzione incendi e portale SUAP**
- **Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011**



Piattaforma ANPA

Anpa

Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio

3 ORE



0 40

Codice Iscrizione

VI01651100197

Scadenza Abilitazione

26/08/2026

Stato Iscrizione

Regolare

Frequenze nell'attuale Quinquennio

15/09/2021 - LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE: RINNOVO TARDIVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO

3 ORE

Il prospetto riportato include tutte le partecipazioni registrate nella precedente e nella nuova piattaforma, aggiornate alla data odierna. Qualora si riscontri la mancanza di Corsi di aggiornamento o Seminari non inclusi nel prospetto riportato si prega di presentare i certificati di partecipazione al proprio Ordine/Collegio per richiedere il caricamento sulla piattaforma dei dati mancanti.

Aggiornamento professionisti antincendio

Piattaforma ANPA

Anagrafe Nazionale dei Professionisti Antincendio

In luglio 2022 è stata varata la piattaforma ANPA (proposta da CNI e RPT, in collaborazione con i VVF).

Agevolerà le segreterie degli Ordini ed i professionisti antincendio nell'accesso alle informazioni sugli elenchi del Ministero e sull'organizzazione degli eventi formativi.

Regolarmente iscritti in ANPA **n. 37'047** professionisti antincendio (8 categorie professionali); presenti a sistema (compresi sospesi e cancellati) **n. 87'341** professionisti. Operano sulla piattaforma 525 Ordini e Collegi professionali, 20 Direzioni regionali VVF e 5 Direzioni Centrali VVF.



Aggiornamento professionisti antincendio

Prossime modifiche al DM 05/08/2011

Sono in corso le attività, in un gruppo di lavoro coordinato dai VVF, per l'aggiornamento delle regole sulla formazione ed aggiornamento dei professionisti antincendio (DM 05/08/2011 e s.m.i.).

In particolare si definiranno i criteri sulle modalità di erogazione degli eventi formativi:

- in presenza
- FAD sincrona
- FAD asincrona

Trasmissione istanze tramite SUAP: criticità

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Accesso utente

Gestione dei procedimenti di Prevenzione Incendi

Per assistenza prince@vigilfuoco.it
Scarica la **Guida ai Servizi**

ACCEDI A PREVENZIONE TRAMITE SSO

Ministero dello Sviluppo Economico | Unioncamere | ANCI | ACCEDI AI SERVIZI

impresainungiorno.gov.it | UNIONCAMERE | ANCI | Cerca info

Gestisci online
le pratiche per la tua attività

Accedi al SUAP del Comune di

Inserisci un comune


Trasmissione istanze tramite SUAP

Portale PRINCE - SUAP

FOIV e CNI continuano a raccogliere segnalazioni di criticità per migliorare questi strumenti.

Tra i problemi da risolvere (già segnalati):

- Co-intestazione della pratica VVF, in caso di attività produttive in cui operano due soggetti.
- Caricamento SCIA con dichiarazione di non aggravio di rischio (per esempio impianto fotovoltaico) in categoria A, ma attività principale in categoria B o C: viene chiesta la valutazione progetto.




Trasmissione istanze tramite SUAP

Da settembre 2022, a seguito di una modifica introdotta nel portale SUAP “Impresa in un giorno”, viene chiesto l’inserimento di almeno una data di riferimento dell’atto VVF precedente (SCIA o attestazione di rinnovo periodico).

Spesso la data corretta non veniva accettata dal sistema, con il conseguente blocco di avanzamento di tutta la procedura.

Il problema nasce, in parte, dalla presenza di più date di riferimento per la medesima istanza:

- **data di inoltro dell’atto (tramite SUAP o PEC): unica data ufficiale**
- data di protocollo SUAP
- data di protocollo del Comando VVF



Trasmissione istanze tramite SUAP


Questo problema diventa particolarmente critico per i Comandi provinciali dei VVF che rigettano le istanze presentate con canali diversi dal SUAP, essendo passati definitivamente al sistema informatizzato, interfacciato con PRINCE; quindi, anche l'eventuale inoltro tramite PEC viene rigettato.

Accertata la presenza del problema, FOIV ha interessato la Direzione interregionale VVF del Veneto e T.A.A. che segnalava a sua volta la criticità alla Direzione Centrale VVF.

Nel frattempo anche il CNI informava il Capo del Corpo nazionale dei VVF ing. Guido Parisi.

Con un po' di ritardo, il problema è stato «sanato» da «Impresa in un giorno» ...

Trasmissione istanze tramite SUAP



impresainungiorno.gov.it | UNIONCAMERE | and | IT

IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT > VICENZA

Benvenuti nella pagina di accoglienza e news degli sportelli camerati

ATTENZIONE: PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI - NUOVA VERSIONE CONTROLLI FORMALI

Su indicazione del Comando Nazionale VV.F., dal 21 novembre sono stati adeguati i controlli di coerenza tra i riferimenti delle pratiche Prevenzione Incendi (PIN), inseriti dall'utente in fase di compilazione, e le risultanze dell'archivio PRINCE dei Vigili del Fuoco, attivi dal 12 settembre 2022.


In particolare sarà possibile per l'utente superare i controlli nel caso in cui la documentazione in proprio possesso non validi le informazioni presenti in PRINCE.

Per maggiori dettagli si rinvia alla comunicazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ([clicca qui per prenderne visione](#)) avente per oggetto: Servizi di compilazione e istanze e segnalazioni prevenzioni incendi SUAP "Impresainungiorno". La comunicazione riporta, in allegato 1, anche indicazioni utili per la verifica preliminare dei riferimenti a pratiche già presentate.

SUAP SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PRIMA DI COMPILARE

COMPILA UNA PRATICA



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali

Alle Direzioni regionali ed interregionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del fuoco

Al Consiglio nazionale degli Ingegneri

Al Consiglio nazionale degli Architetti P.P.C.

Alla Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Al Consiglio nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali

Al Consiglio nazionale dei Geometri e G.L.

Al Consiglio nazionale dei Periti industriali e P.I.L.

Al Consiglio nazionale degli Agrotecnici e A.L.

Al Consiglio nazionale dei Periti Agrari e P.A.L.

E, pc All'Ufficio del Capo del Corpo

OGGETTO: Servizi di compilazione di istanze e segnalazioni di prevenzione incendi SUAP "Impresainungiorno".

Sono pervenute diverse segnalazioni relative a criticità riscontrate nella compilazione online delle istanze di prevenzione incendi. In particolare, le segnalazioni riguardano i controlli formali che la piattaforma SUAP "Impresainungiorno" effettua per i procedimenti di aggiornamento di istanze già evase dai Comandi.

Per risolvere dette criticità, sono state concordate con i responsabili dei servizi di gestione dell'iter autorizzativo dei procedimenti, alcune iniziative che, per le sole istanze che aggiornano precedenti pratiche già evase dai Comandi, saranno implementate nei prossimi

Trasmissione istanze tramite SUAP

✘ DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ

In qualità di responsabile dell'attività sotto specificata, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, Dichiaro

l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato ■

Per maggiori informazioni, consultare la nota informativa predisposta dal Comando dei Vigili del Fuoco per la VERIFICA PRELIMINARE dei riferimenti a pratiche già presentate scaricando il documento sottostante

 [Scarica il modello del documento](#)

con la/e SCIA¹ presentate il ■

08/11/2022



La data di presentazione SCIA indicata non corrisponde a nessuna SCIA relativa alla pratica VV.F.

Dichiaro che i dati riportati corrispondono alla documentazione in mio possesso e sono quindi corretti anche se non superano i controlli informatici sull'archivio PRINCE dei VV.F. Sono consapevole che la verifica della correttezza formale verrà effettuata dagli Uffici Competenti al ricevimento della pratica.

+

¹ certificato di prevenzione incendi per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151. Può essere indicata, in alternativa, l'ultima attestazione di rinnovo periodico presentata.

Trasmissione istanze tramite SUAP

✓ DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ

In qualità di responsabile dell'attività sotto specificata, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, Dichiaro

l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato ■

Per maggiori informazioni, consultare la nota informativa predisposta dal Comando dei Vigili del Fuoco per la VERIFICA PRELIMINARE dei riferimenti a pratiche già presentate scaricando il documento sottostante

 [Scarica il modello del documento](#)

con la/e SCIA¹ presentate il ■


08/11/2022



Dichiaro che i dati riportati corrispondono alla documentazione in mio possesso e sono quindi corretti anche se non superano i controlli informatici sull'archivio PRINCE dei VV.F. Sono consapevole che la verifica della correttezza formale verrà effettuata dagli Uffici Competenti al ricevimento della pratica.

+

¹ certificato di prevenzione incendi per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151. Può essere indicata, in alternativa, l'ultima attestazione di rinnovo periodico presentata.



Trasmissione istanze tramite SUAP

Infine, è stato chiesto ai VVF un pronunciamento ufficiale circa la durata dell'attestazione di rinnovo periodico (ARPCA), in caso di presentazione tardiva.

Ufficiosamente è stato confermato **le attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio mantengono la scadenza naturale dei 5 anni, a decorrere dalla prima SCIA, anche in caso di rinnovo tardivo.**

Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° agosto 2011, n. 161.

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 49, commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 153;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;

b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 153;

e) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011

PREMESSA

Si ritiene che siano maturi i tempi per la revisione del DPR 151/2011 (e decreti collegati) a partire dal meccanismo della valutazione preventiva dei progetti; le esigenze delle attività produttive superano il passo ed i tempi della valutazione dei progetti.

Il meccanismo della richiesta del parere preventivo, soprattutto per le attività piccole e medie, con livelli di rischio incendio non elevati, non soddisfa i tempi delle attività produttive che necessitano di dinamismo e certezze sui tempi e costi degli adeguamenti di sicurezza antincendio.

Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011

SUSSIDIARIETÀ E DEPENALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Il futuro dei procedimenti amministrativi (non solo di prevenzione incendi) va nella direzione di sgravare la Pubblica Amministrazione degli oneri di rilascio delle autorizzazioni, con il completamento del percorso di sussidiarietà iniziato con la legge Bassanini (L. 15/03/1997) e proseguito con il D.Lgs. 139/2006 ed il DPR 151/2011.

Il percorso è ora completo, in quanto l'autorizzazione per avviare un'attività produttiva può essere surrogata grazie all'asseverazione del professionista, che si avvale di un testo organico e completo di regole tecniche (Codice di prevenzione incendi – DM 03/08/2015).

Sarebbe auspicabile intervenire anche sulla depenalizzazione dei procedimenti di prevenzione incendi (D.Lgs. 758/1994), per tutte le violazioni di modesta rilevanza agli effetti del rischio incendio, con la conversione delle “prescrizioni” (di ambito penale) in “disposizioni” (di ambito civile).

Consci del fatto che questa proposta implica un percorso lungo ed impegnativo, riteniamo che il processo vada affrontato ed iniziato (in parallelo alle modifiche del DPR 151/2011), anche per risolvere le seguenti criticità.

Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011



SUSSIDIARIETÀ E DEPENALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI

- **Garantire la certezza dei tempi dell'istruttoria, con introduzione del principio del silenzio-assenso per le istanze di valutazione progetto.**

Purtroppo, in molto Comandi provinciali VVF non vengono rispettati i termini di 60 giorni entro cui esprimere il parere sui progetti, né il limite dei 30 giorni per chiedere eventuali integrazioni.

L'applicazione del silenzio-assenso passa per la depenalizzazione dei reati in materia di sicurezza antincendio, con modifica del D.Lgs. 139/2006.

Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011



SUSSIDIARIETÀ E DEPENALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI

➤ Chiarire le procedure dei rinnovi tardivi.

Si riscontra l'adozione di procedure diverse tra i vari Comandi provinciali VVF, che spesso sono "vincolati" dalle indicazioni della rispettiva Procura della Repubblica.

I professionisti antincendio sono disorientati in quanto non è sempre chiaro cosa consigliare ai responsabili delle attività.

Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011

SUSSIDIARIETÀ E DEPENALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI

➤ Chiarire le procedure dei rinnovi tardivi.

Come noto, l'aspetto dei rinnovi tardivi è stato oggetto della circolare VVF n. 5555 del 18/04/2012, che si esprimeva nei seguenti termini:

- si tratta di violazione dell'art. 5 del DPR 151/2011;
- il Comando VVF può procedere a controllo mediante visita tecnica;
- si configura violazione dell'art. 20 del D.Lgs. 139/2006: omissione SCIA o rinnovo punita con arresto o ammenda, se attività con detenzione di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi;
- il Comando VVF valuta se procedere alla segnalazione di ipotesi di reato alla Procura;
- art. 20 del D.Lgs. 139/2006 (comma 3): il Prefetto può disporre la sospensione dell'attività
- la validità dell'attestazione mantiene la scadenza naturale, anche se presentata in ritardo;
- la presentazione di una SCIA in luogo del rinnovo "presuppone il mancato esercizio dell'attività allo scadere del termine originario di validità". Ma se è dimostrabile la continuità di esercizio, la SCIA diventa un falso.

Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011



SUSSIDIARIETÀ E DEPENALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI

➤ Chiarire le procedure dei rinnovi tardivi.

La soluzione di questa criticità presuppone ancora una volta la depenalizzazione dei reati in materia di sicurezza antincendio, con modifica del D.Lgs. 139/2006.

In pendenza di tale percorso, si auspica comunque la condivisione a livello nazionale di una procedura univoca e omogenea da parte di tutti i Comandi provinciali VVF.



Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011:

LE PROPOSTE DELLA RPT

Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011

ELIMINAZIONE DEL CPI



Eliminare i riferimenti al certificato di prevenzione incendi (CPI), già rimosso dal DLgs 139/2006 (con le modifiche del 2017): dopo il controllo VVF si rilascia un «verbale di visita tecnica».

- ✓ Dopo la visita di controllo, i VVF rilasciano già un “verbale di visita tecnica”, non un atto autorizzativo.
- ✓ Il «vecchio» acronimo «CPI» crea ancora incertezze in alcuni operatori (titolari di attività, società assicurative e enti di certificazione) che ritengono che la pratica non sia conclusa senza il rilascio del “CPI”.

Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE

Aggiornare l'elenco delle attività soggette, con spostamento delle soglie tra le categorie A e B, con unione delle categorie B e C in una sola categoria.



Si suggerisce anche un nuovo criterio di assoggettabilità basato sulla pericolosità delle sostanze detenute e sulle lavorazioni effettuate (senza dettagliata distinzione merceologica); i materiali combustibili potrebbero avere un'unica soglia (>> 5000 kg), senza distinzione tra carta, cartone, legno, plastica, ecc.:

- ✓ aumento delle attività in categoria A
- ✓ riduzione delle attività da sottoporre a valutazione progetto VVF
- ✓ possibilità di mantenere i “saldi invariati” per gli oneri di istruttoria VVF, con rimodulazione delle tariffe

Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011

NUOVA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA'



Migliorare le descrizioni delle attività con accorpamento di attività simili e introduzione delle attività di “*deposito e trattamento rifiuti*” e di “*impianti fotovoltaici*” (oltre una soglia di potenza elettrica di picco).



- ✓ Impianti fotovoltaici: opportuno travasare i contenuti della linea guida integralmente nella RTO del Codice, per offrire un supporto normativo all'attuale SCIA con dichiarazione di non aggravio di rischio.
E' complicato presentare una SCIA in categoria A se l'attività principale è in categoria B o C, perché il SUAP chiede la valutazione progetto.
- ✓ In generale, tutte le nuove regole tecniche dovrebbero essere incluse nel Codice, con omogeneizzazione di definizioni e impostazione progettuale; si eviti di pubblicare regole tecniche extra Codice, che mal si conciliano con il Codice stesso in sede di progettazione.

Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011

ATTIVITA' TEMPORANEE

Definire la durata delle attività temporanee (60 giorni), per le quali non c'è obbligo di SCIA.

TEMPORARY

Nella prima proposta di revisione del DPR 151/2011 si definiva attività temporanea:

attività contraddistinta da durata inferiore a 60 giorni, non stagionale o permanente, né che ricorra con cadenza prestabilita

Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011

CONTROLLI A CAMPIONE



Controlli ispettivi dei VVF non obbligatori, ma a campione, per tutte le categorie.

Così il datore di lavoro resta sempre “in guardia” e non si adagia trascurando il mantenimento delle condizioni di sicurezza tra la SCIA ed il rinnovo



Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011

ATTIVITA' IN CATEGORIA A



Consentire la richiesta di valutazione progetto VVF per le attività di categoria A, in caso di ricorso a soluzioni alternative.

Oggi le attività di categoria A non possono beneficiare di una soluzione alternativa; non sussiste tuttavia una ragione per impedirne l'adozione in caso di necessità di un percorso progettuale avanzato.



Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011

RINNOVO SCIA-VVF PARZIALE

Il rinnovo di una SCIA parziale viene automaticamente assolto dall'attestazione di rinnovo periodico di tutte le attività soggette.



Esempio: in un'attività soggetta al controllo dei VVF, nel corso dei 5 anni di validità dell'ARPCA si presenta una SCIA parziale (relativa a modifiche di una o più attività soggette, ma non a tutte le attività dichiarate in ARPCA); alla scadenza dei 5 anni si deposita un rinnovo asseverando l'assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio di tutte le attività soggette, comprese quelle modificate con la SCIA parziale intermedia.

Questa modalità operativa dovrebbe superare la necessità di presentare anche un'ARPCA alla scadenza dei 5 anni dal deposito di ogni SCIA parziale.

E' stata chiesta conferma ufficiale di questa interpretazione, suffragata anche dall'art. 5 c2 del DM 07/08/2012, che recita: **“La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione”.**

Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO



La durata dell'attestazione di rinnovo periodico (ARPCA) mantiene la scadenza naturale, anche in caso di presentazione tardiva.

In coerenza e continuità con il punto precedente, è stata chiesta conferma della cadenza fissa dei quinquenni, tra un rinnovo ed il successivo, a partire dalla prima SCIA, anche in presenza di SCIA parziali o di rinnovi tardivi.

Esempio: se si presenta un rinnovo con un anno di ritardo, il successivo rinnovo sarà dopo quattro anni (e non cinque).

In nessun caso il rinnovo può essere sostituito da una SCIA, anche se si dichiarano tutte le attività soggette.

Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO



Rivisitazione dell'attestazione di rinnovo periodico.

I rinnovi sono diventati ormai anacronistici ed eccessivamente penalizzanti per la **gran mole di responsabilità a carico dell'asseveratore**.

L'attuale impostazione del rinnovo non assicura implicitamente il mantenimento (nei 5 anni) di efficienza e funzionalità di impianti e sistemi, in quanto **spesso l'asseveratore non è nelle condizioni di verificare efficacemente l'attività; non si conosce la "storia manutentiva" degli impianti, non si può accedere a tutti i punti degli impianti.**



Ci si può trovare in una condizione di sottoscrizione non completamente consapevole, che dovrebbe indurre alla rinuncia dell'incarico.

Il professionista antincendio deve diventare il consulente del titolare per le attività specialistiche e per la gestione delle varianti, non l'unico responsabile/asseveratore di efficienza e funzionalità di tutte le misure antincendio presenti.

Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO



Rivisitazione dell'attestazione di rinnovo periodico.

La proposta CNI e RPT passa per un **allargamento delle responsabilità a tutti i soggetti**:

- coinvolgimento nell'atto di rinnovo di tutti i soggetti che a vario titolo sono deputati a garantire il mantenimento del livello accettabile di sicurezza antincendio;
- **titolare, asseveratore e manutentori potrebbero sottoscrivere congiuntamente l'atto di rinnovo**, con relativa assunzione della quota di responsabilità afferente a ciascuna competenza;
- il **«registro dei controlli»** (manutenzioni e controlli – DM 01/09/2021) **potrà diventare un documento ufficiale**, sottoscritto dai tecnici manutentori qualificati (TMQ) e dal rappresentante dei lavoratori, da allegare al rinnovo.

Questa soluzione dovrebbe stimolare la collaborazione tra tutti gli attori della filiera della sicurezza, favorendo verifiche periodiche congiunte, più attente e più frequenti, per arrivare al rinnovo con la certezza che tutto funzioni al meglio.



Proposte di revisione ed aggiornamento del DPR 151/2011

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITÀ DI PROGETTO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Lug	Ag	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ag	Set	Ott	Nov
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

Inserire un cronoprogramma nella richiesta di valutazione dei progetti. Il parere VVF scade dopo cinque anni se non sono iniziati i lavori.

Per i progetti di maggiore consistenza (futura categoria unica B+C), la richiesta di valutazione del progetto di prevenzione incendi potrà/dovrà essere accompagnata da un **cronoprogramma** (durata in funzione della dimensione dell'opera), a partire dalla data di inizio lavori, **in cui siano stabilite le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere e/o degli adeguamenti, nonché le misure di mitigazione dell'eventuale rischio aggiuntivo nel periodo di esercizio transitorio.**

I pareri VVF sui progetti per i quali non siano stati iniziati o non siano in corso lavori di realizzazione, adeguamento, modifica, si intendono superati dalla regola dell'arte dopo cinque anni dall'approvazione da parte del Comando.

Visto il frequente aggiornamento delle regole tecniche e la revisione quinquennale delle norme volontarie (UNI), il professionista antincendio potrebbe essere in difficoltà in caso di asseverazione emessa molti anni dopo l'approvazione del progetto perché le norme cogenti sono nel frattempo cambiate.



Buon lavoro ...

